



PARERE MOTIVATO

N. 199 IN DATA 5 OTTOBRE 2023

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Loria (TV)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 5 ottobre 2023 come da nota di convocazione in data 4 ottobre 2023 protocollo regionale n. 535504;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune Loria con nota prot. n. 8751 del 19/07/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 395295 del 24/07/2023, con cui ha fatto pervenire la documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 7 al Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con nota prot n. 420498 del 04/08/2023 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Treviso
- Consorzio di Bonifica Piave
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Asl di Treviso
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso
- Comune di Rossano Veneto



- Comune di Cassola
- Comune di Mussolente
- Comune di San Zenone degli Ezzelini
- Comune di Riese Pio X
- Comune di Castello di Godego
- Comune di San Martino di Lupari
- Comune di Galliera Veneta
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo ULSS 2 "Marca Trevigiana", acquisito al prot. reg. n. 447095 in data 21.08.2023;
- contributo Consorzio di Bonifica Brenta, acquisito al prot. reg. n. 452059 in data 24.08.2023;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 207/2023 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta prot n. 399182 del 25/07/2023 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. reg. n. 497917 in data 13/09/2023 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute 23 osservazioni delle quali 1 attinente il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale, riassunta nel prospetto pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati> e parte integrante del presente parere motivato;

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza è la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Loria (TV) adottata con DCC n. 22 del 14/06/2023. Il Piano degli Interventi in esame si inserisce in un quadro pianificatorio e programmatico ben strutturato e definito, costituito da diversi strumenti sovraordinati: il PAT comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 58 del 21/12/2012 ed entrato in vigore il 08/02/2014 e la prima variante parziale al PAT per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi della LR n°14/2017, adottata con DCC n° 10 del 09/04/2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 29/07/2019. Il Piano degli Interventi del Comune di Loria è derivato dal previgente PRG che all'approvazione del PAT, per le parti conformi, è diventato il primo PI. Dopo l'approvazione del PAT sono state approvate alcune varianti parziali e la variante generale che ha integralmente sostituito il previgente PI.

Con l'approvazione della variante generale il comune di Loria si è munito di un rinnovato PI avente i contenuti di cui all'art. 17 della LR n° 11/2004, che ha recepito le indicazioni strutturali e rese operative parte delle azioni strategiche del PAT. Durante la fase di formazione del nuovo Piano degli Interventi sono intervenute nuove disposizioni normative alle quali il Comune di Loria si è già parzialmente adeguato: la LR n° 14 del 06/06/2017 sul contenimento del consumo di suolo, e il "Regolamento Edilizio Tipo (RET)";



PRESO ATTO che la variante in esame è volta a rendere operative le disposizioni della LR n° 14/2019, in particolare riguardo ai crediti edilizi da rinaturalizzazione, l'individuazione dei manufatti incongrui e la generazione di crediti edilizi. La variante prevede alcune modifiche puntuali, predisposte sulla base delle richieste dei proprietari delle aree o su valutazione degli uffici comunali che possono essere raggruppate nelle seguenti tipologie:

- riclassificazione di porzioni di zona C1.1, C1 o C2 in zona E (variante verde) con stralcio a volte dell'edificabilità puntuale su lotto libero;
- riclassificazione di porzioni di zona E mediante ampliamento di zone C1 o C1.1 con inserimento a volte di edificabilità puntuale su lotto libero;
- modifica indice di edificabilità zona C2;
- stralcio di zone a servizi nel rispetto del dimensionamento generale del PI;
- inserimento di verde privato all'interno delle zone residenziali con stralcio di edificabilità puntuale su lotto libero;
- ridefinizione di coni visuali;
- modifiche di previsioni puntuali sulle unità edilizie del centro storico;
- inserimento delle zone interessate dalla presenza di praterie magre da fieno a bassa altitudine individuate come habitat Natura 2000 dalla Regione Veneto;

RILEVATO inoltre, che sono stati recepiti nella presente variante due accordi pubblico-privato valutati positivamente. Gli interventi vengono puntualmente disciplinati dalla Scheda normativa SK_APP 05 e 06 del PI e verranno sottoposti a pianificazione urbanistica attuativa. La proposta della ditta Sistemi Tecnologici Srl, per come concordata con l'AC e recepita nel PI (variazione n° 66), prevede l'ampliamento della zona industriale a nord di Castione, nell'ATO IP3. La proposta della ditta Costruzioni Generali Srl, per come concordata con l'AC e recepita nel PI (variazione n° 67), prevede l'ampliamento della zona residenziale a ridosso del PUA Comin nella frazione di Ramon nell'ATO IP3;

PRESO ATTO che la variante prevede lo stralcio con eliminazione negli elaborati del PI delle indicazioni riferite al Piano di Lottizzazione "Duse", in quanto mai convenzionato ed abrogato con DGC n° 35 del 11/05/2022 a seguito di richiesta in tal senso dei lottizzanti. La variante al PI ha mantenuto inalterata la perimetrazione e l'indice di edificabilità della zona C2/05 oggetto del PUA Duse stralciando le indicazioni relative all'organizzazione interna. L'attuazione della zona C2/05 rimane comunque soggetta a preventiva approvazione di pianificazione urbanistica attuativa (variazione n° 31). La variante ha previsto l'abrogazione anche del Piano di Lottizzazione "Sile" per il quale è già decorso il termine di efficacia di 10 anni ed in quanto già completamente urbanizzato, collaudato e con opere cedute al Comune. Con l'abrogazione del PDL "Sile" la zona C2/07 è stata riclassificata in zona C1 con intervento diretto e inserimento di edificabilità puntuale sui lotti non ancora edificati. Le aree a viabilità e per servizi sono state perimetrare sulla base dello stato di fatto. La variante prevede lo stralcio della viabilità di progetto afferente alla bretella di collegamento della Superstrada Pedemontana Veneta, Casello di Mussolente Loria e SR n° 308 a causa della decadenza dei provvedimenti regionali di esproprio per decorrenza dei termini di pubblica utilità. La variante prevede inoltre alcune modifiche che non comportano valutazioni di tipo discrezionale, ma consistono nell'aggiornamento dovuto a vincoli vigenti oppure nella correzione di errori formali riscontrati negli elaborati del PI da parte degli uffici comunali. Il quadro riassuntivo delle variazioni previste è raccolto in una tabella che contiene l'elenco di 67 righe con la descrizione dettagliata di ogni singola variazione apportata con la variante. La tabella riporta inoltre l'elenco degli elaborati oggetto di modifica, i dati dimensionali delle ZTO, della capacità edificatoria e del suolo modificati. Ogni variazione è identificata da un numero progressivo;



PRESO ATTO che il suolo consumato dalla presente variante è di 41.730 mq, e la quantità residua disponibile per future varianti al PI è pari a 25.761 mq. L'incremento di volume ad uso residenziale è di 15.199 mc, quasi totalmente compensato dalle previsioni di Variante verde, che comportano inedificabilità. La capacità edificatoria residenziale risulta essere di 1.456 mc, quella produttiva 25.976 mq. L'aumento della capacità edificatoria (1.456 mc) corrisponde ad un aumento di 9,71 abitanti teorici (1.456 mc/150 mc/abitante);

RILEVATO che nel Rapporto Ambientale Preliminare al fine di valutare l'esistenza di vincoli e prescrizioni e, più in generale, per valutare la compatibilità delle trasformazioni con le previsioni dei documenti di pianificazione, urbanistici e di settore, è stata verificata la coerenza rispetto alla pianificazione vigente. Sono stati presi in considerazione i seguenti piani territoriali e di settore:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano di Gestione del rischio alluvioni (P.G.R.A.);
- Piano tutela delle acque;
- Piano comunale delle acque;
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
- Piano degli Interventi (P.I.);
- Piano di Protezione Civile;
- Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale Preliminare per valutare gli effetti che la trasformazione può produrre sull'ambiente è stato descritto il quadro di riferimento dello stato attuale del contesto ambientale. Gli elementi caratterizzanti lo stato dell'ambiente del comune considerato sono stati descritti e delineati, con l'obiettivo di evidenziare i punti di forza e gli elementi di criticità, legati all'uso delle risorse territoriali. Sono state descritte le caratteristiche e riportati gli elementi essenziali utili alla valutazione degli effetti potenziali riferendosi alle matrici principali che lo compongono desunti dal quadro conoscitivo della Regione Veneto, nonché da fonti bibliografiche, rilievi e monitoraggi eseguiti dagli enti competenti e riportati nel testo. L'analisi sulle componenti ambientali interessate non ha dato evidenza di potenziali situazioni di criticità derivanti dalle trasformazioni proposte e la verifica della coerenza delle trasformazioni con la pianificazione sovraordinata, non ha riscontrato elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione delle previsioni contenute nella Variante in esame;

DATO ATTO che il Valutatore stesso, alla conclusione delle analisi riportate nel Rapporto Ambientale Preliminare afferma che *“la variante in esame va ad attuare le previsioni urbanistiche già definite a livello strutturale (PAT vigente) e aggiornate alla luce delle norme di tutela del territorio intervenute. Il Piano non prevede nuove espansioni, se non quelle già individuate dal PAT, ma soprattutto incentiva il recupero e riuso di aree e volumi edificati in stato di degrado. Sono state valutate n. 14 variazioni puntuali, generate da previsioni della Variante in esame. [...] Pertanto il Piano in esame non crea effetti negativi significativi sulle componenti ambientali esaminate. Dall'analisi della variante le previsioni, riferite a 14 variazioni puntuali, non generano effetti negativi significativi su alcuna delle componenti ambientali esaminate”*;

RILEVATO che per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale consultati, sono pervenuti 2 contributi da ULSS 2 – Marca Trevigiana e da Consorzio di Bonifica Brenta. Nel proprio contributo il Consorzio di Bonifica Consorzio di bonifica comunica di aver già



valutato, per quanto di competenza, la Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Loria, rilasciando il parere idraulico in data 25.05.2023 chiede pertanto di tenerne conto nella procedura in esame. L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, esprime parere favorevole dal lato igienico sanitario per la "*Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Loria*";

CONSIDERATO che per quanto riguarda le osservazioni, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 497917 in data 13/09/2023 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 23 osservazioni delle quali n. 1 attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale. Si prende atto della dichiarazione del responsabile del procedimento, del prospetto delle osservazioni, della proposta di controdeduzione degli estratti-scheda tecnica predisposta dal progettista e del parere favorevole del valutatore allegate, parte integrante del presente parere motivato e pubblicati sul sito <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 5 ottobre 2023, dalla quale emerge che la variante in oggetto non determina situazioni di conflitto rispetto al quadro pianificatorio, urbanistico vigente e allo stesso tempo non comporta trasformazioni tali da determinare diminuzioni della qualità ambientale e abitativa della realtà comunale di Loria (Tv). Nella relazione istruttoria viene proposto alla Commissione Regionale per la Vas, di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica la "*Variante n.7 al Piano degli Interventi del Comune di Loria*" specificando puntuali raccomandazioni e condizioni ambientali per evitare e prevenire effetti significativi sull'ambiente;

ATTESO che il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "*Relazione di sintesi*";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "*Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Loria (TV)*", subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. deve essere ottemperato a quanto previsto nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati;



2. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 207/2023*”,
- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1,8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali ovvero naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*;
 2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante al Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di variante al Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica-funzionale anche con esso;
 3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;



5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Loria, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
3. tutti gli ambiti di trasformazione soggetti a PUA devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero a procedura semplificata di cui l'art. 4 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 così come modificato dalla L.R. n. 29 del 25 luglio 2019 qualora applicabili;
4. con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo" e con riferimento alla realizzazione di nuovi ambiti e relativi edifici e al fine della migliore efficienza energetica possibile, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di tendere all'obiettivo dell'autoconsumo energetico, nel rispetto della normativa vigente;
5. negli ambiti riclassificati ai sensi della L.R. 4/2015 (c.d. "Varianti Verdi") in aree agricole devono essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

Qualsiasi trasformazione territoriale è subordinata al pieno rispetto dei contenuti dell'*"Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni"* dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Il presente parere motivato, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui necessaria sussistenza e procedibilità è demandata all'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di approvazione della presente variante venissero assunte decisioni comportanti parti in variante aventi attinenza a questioni ambientali, anche con riferimento alle osservazioni dichiarate dal RUP non avere attinenza a questione ambientali, le suddette parti devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, *"Art. 11 - Modalità di svolgimento"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *"5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna